



FEDERAZIONE CRICKET ITALIANA

C.O.N.I. – Disciplina Associata

FEDERAZIONE CRICKET ITALIANA STATUTO FEDERALE

Approvato dall'A.F. della F.Cr.I. con deliberazione n° 05 del 13/12/2008

INDICE**TITOLO I: LA FEDERAZIONE**

- Art. 1 Costituzione, scopi e fini istituzionali
- Art. 2 Durata e sede
- Art. 3 Gestione Finanziaria
- Art. 4 Esercizio Finanziario

TITOLO II: LE SOCIETA'

- Art. 5 Affiliati
- Art. 6 Diritti delle A.S.A.
- Art. 7 Tesserati
- Art. 8 Doveri delle A.S.A. e dei Tesserati
- Art. 9 Rinnovo dell’Affiliazione
- Art. 10 Tesseramento, durata e cessazione del vincolo sportivo

TITOLO III: ORGANIZZAZIONE FEDERALE

- Art. 11 Organi Federali

TITOLO IV: ORGANI CENTRALI

- Art. 12 L’Assemblea Nazionale
- Art. 13 L’Assemblea Nazionale Straordinaria
- Art. 14 Verifica dei poteri
- Art. 15 Il Presidente Federale
- Art. 16 Il Consiglio Federale
- Art. 17 Cariche d’Onore
- Art. 18 La Segreteria

TITOLO V: ORGANI DI CONTROLLO

- Art. 19 Il Collegio dei Revisori dei Conti

TITOLO VI: STRUTTURE TERRITORIALI

- Art. 20 L’Assemblea Regionale
- Art. 21 Il Presidente del Comitato Regionale
- Art. 22 Il Comitato Regionale
- Art. 23 Il Delegato Regionale

TITOLO VII: ORGANI DI GIUSTIZIA E DISCIPLINA

- Art. 24 Principi informativi della Giustizia Federale
- Art. 25 Il Procuratore Federale
- Art. 26. Il Giudice Unico
- Art. 27 La Commissione d’Appello
- Art. 28 La Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport
- Art. 29 Vincolo di giustizia
- Art. 30 Il Collegio Arbitrale

TITOLO VIII: CARICHE FEDERALI

- Art. 31 Requisiti di Eleggibilità
- Art. 32 Candidature per le Cariche Federali

- Art. 33 Integrazioni degli Organi Federali
- Art. 34 Incompatibilità

TITOLO IX: PATRIMONIO ED ENTRATE

- Art. 35 Patrimonio ed Esercizio Finanziario

TITOLO X: MODIFICHE ALLO STATUTO E SCIoglIMENTO

- Art. 36 Modifiche allo Statuto
- Art. 37 Scioglimento della F.Cr.I.

TITOLO XI: NORME DI ATTUAZIONE E SUSSIDIARIE

- Art. 38 Regolamenti
- Art. 39 Entrata in vigore dello Statuto

TITOLO I: LA FEDERAZIONE**ART. 1 - Costituzione, scopi e fini istituzionali**

1. Il 26 novembre 1980 si è costituita mediante atto notarile l'Associazione Italiana Cricket, trasformatasi in Federazione Cricket Italiana (F.Cr.I.) il 23 febbraio 1997 e riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) il 28 febbraio 1997. Riconoscimento ai fini sportivi confermato dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I. con Delibera n. 1299 del 3 febbraio 2005.
2. La F.Cr.I. ha per scopo la promozione, lo sviluppo e la regolamentazione del gioco del cricket in Italia e lo sviluppo dell'attività sportiva finalizzata all'attività nazionale ed internazionale nell'ambito delle direttive impartite dall'International Cricket Council (I.C.C.), dall'European Cricket Council (E.C.C.) e dal C.O.N.I. nel rispetto delle forme di equa rappresentanza e pari opportunità. In particolare la F.Cr.I. privilegia:
 - a) la lotta contro l'esclusione, le diseguaglianze, il razzismo, la xenofobia ed ogni forma di violenza;
 - b) la promozione, formazione e preparazione del settore giovanile;
 - c) la formazione degli atleti e dei quadri tecnici ed arbitrali;
 - d) la prevenzione e repressione dell'uso di sostanze e dei metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività sportive agonistiche attraverso l'adesione incondizionata alle Norme Sportive Antidoping del C.O.N.I.
3. La F.Cr.I. svolge l'attività sportiva e l'attività di promozione in armonia con:
 - a) le deliberazioni del C.I.O. e del C.O.N.I., anche in considerazione della rilevanza pubblicistica di specifici aspetti di tale attività;
 - b) gli indirizzi e le deliberazioni dell'I.C.C., purché questi non siano in contrasto con le deliberazioni e gli indirizzi del C.I.O. e del C.O.N.I.
4. La F.Cr.I. è una Associazione senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato, riconosciuta ai sensi del D. Lgs. 15/2004.
5. La F.Cr.I. è retta da norme statutarie e regolamentari in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.
6. L'attività della F.Cr.I. è estranea ad ogni influenza religiosa, partitica e razziale.
7. La F.Cr.I. è costituita da tutte le società ed associazioni sportive dilettantistiche che, nell'ambito del territorio nazionale, svolgono l'attività sportiva del Cricket e che, escludendo dai propri scopi ogni fine di lucro, si impegnano ad osservare lo Statuto ed i Regolamenti.
8. La F.Cr.I. disciplina tutte le attività maschili e femminili riconosciute dall'I.C.C. e più specificamente:
 - a) il gioco outdoor con palla tradizionale o morbida a ranghi completi o ridotti;
 - b) il gioco indoor con palla tradizionale o specifica a ranghi completi o ridotti.
9. La F.Cr.I. è l'unico organismo autorizzato a disciplinare lo Sport del Cricket nel territorio nazionale ed a rappresentare l'Italia in detto Sport in campo internazionale. A tal fine è affiliata all'I.C.C. ed all'E.C.C. di cui riconosce, accetta ed applica i regolamenti, sempreché non in contrasto con le deliberazioni e gli indirizzi del C.O.N.I. e del C.I.O., e dalle quali è riconosciuta unica rappresentante del Cricket in Italia.
10. La F.Cr.I. è riconosciuta dal C.O.N.I., in qualità di disciplina sportiva associata direttamente al C.O.N.I., sotto la cui vigilanza espleta la propria attività, pur essendo dotata di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, svolgendo la sua attività ed esplicando i suoi poteri sulla base del principio di democrazia interna attraverso i propri organi, centrali e periferici, secondo le norme previste dal presente Statuto e dai Regolamenti Federali.
11. La F.Cr.I. accetta incondizionatamente le Norme Sportive Antidoping del C.O.N.I.

ART. 2 - Durata e Sede

1. La durata della F.Cr.I. è illimitata e la sua sede è in Roma.

ART. 3 - Gestione Finanziaria

1. La gestione finanziaria della F.Cr.I. avviene secondo le vigenti disposizioni in materia, entro i limiti del bilancio preventivo.
2. Il bilancio preventivo di ciascun esercizio finanziario e le relative variazioni deliberate dal Consiglio Federale ed il bilancio di esercizio approvato dal Consiglio Federale devono essere trasmessi al C.O.N.I., unitamente alla relazione del Presidente Federale e del Collegio dei Revisori dei Conti, nel rispetto di quanto eventualmente stabilito dal C.O.N.I. medesimo.
3. Eventuali avanzi di gestione, nonché fondi, riserve e capitale, non potranno essere distribuiti fra gli associati, neanche in modo indiretto, ma dovranno essere impiegati per il perseguimento esclusivo dell'attività istituzionale.
4. Le quote ed i contributi associativi versati non sono né restituibili né trasmissibili.

ART. 4 - Esercizio Finanziario

1. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.
2. La gestione della F.Cr.I. spetta al Consiglio Federale ed è disciplinata da apposito Regolamento di amministrazione e contabilità: comunque, tutte le entrate e le uscite devono rientrare nel bilancio della F.Cr.I.

TITOLO II: LE SOCIETÀ**ART. 5 – Affiliati**

1. Le società ed associazioni sportive che hanno come fini la pratica del Cricket, per poter svolgere attività sportiva devono richiedere ed ottenere la affiliazione da parte della F.Cr.I.
2. Le società ed associazioni sportive sono soggette al riconoscimento ai fini sportivi da parte del C.F. della F.Cr.I., se delegato dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I., e devono depositare presso la Segreteria della F.Cr.I. copia del loro Statuto Sociale e l'elenco delle persone investite di cariche sociali. Pertanto, gli Statuti delle società ed associazioni sportive saranno approvati dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I. o dal C.F., se delegato dalla Giunta stessa. Ad analoga approvazione dovranno essere sottoposte le eventuali modifiche allo Statuto.
3. Gli Statuti delle società ed associazioni sportive devono essere conformi a quanto disposto dall'Art. 90, Legge 289/02, così come modificato dalla Legge 128/04. In particolare, gli Statuti delle società ed associazioni sportive devono prevedere l'obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del C.O.N.I., nonché allo Statuto ed ai Regolamenti della F.Cr.I.
4. Gli Statuti delle società ed associazioni sportive che richiedono l'affiliazione devono prevedere organi direttivi eletti democraticamente dalle assemblee dei Soci e la chiara esclusione dello scopo di lucro ed, altresì, devono essere ispirati al principio di pari opportunità.
5. Qualora la forma di associazione prescelta sia quella della società di capitali, lo Statuto societario, a pena di irricevibilità della domanda di affiliazione, deve prevedere espressamente il totale investimento degli utili per il perseguimento esclusivo dell'attività sportiva detratta la riserva di legge.
6. Il riconoscimento e l'affiliazione delle associazioni polisportive sono fatte per la singola sezione che pratica il Cricket. Gli Statuti con gli eventuali regolamenti, debbono rispondere ai criteri indicati nei punti precedenti.
7. Le società ed associazioni sportive sono di seguito indicati con la denominazione di Associazioni Sportive Affiliate (A.S.A.).
8. Le A.S.A. cessano di appartenere alla F.Cr.I. nei seguenti casi:
 - a) per recesso;
 - b) per scioglimento volontario;
 - c) per inattività sportiva durante un anno federale;
 - d) per radiazione, determinata da gravi infrazioni alle norme federali accertate dagli Organi di Giustizia e dagli stessi comminate;
 - e) per mancato rinnovo dell'affiliazione annuale;
 - f) per revoca dell'affiliazione da parte del C.F., nei soli casi di perdita dei requisiti prescritti.
9. Le A.S.A. possono presentare ricorso avverso il diniego o la revoca della affiliazione innanzi alla Giunta Nazionale del C.O.N.I. ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. n, dello Statuto di detto Ente. La Giunta si pronuncerà su tali ricorsi dopo aver acquisito il parere dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva.
10. In ogni caso di cessazione, le A.S.A. devono provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.Cr.I. e ad altre A.S.A.
11. I componenti dell'ultimo Consiglio Direttivo delle A.S.A. cessate sono personalmente e solidalmente tenuti all'adempimento di quanto sopra e passibili delle sanzioni previste dalle norme federali ed eventualmente soggetti alle procedure stabilite in materia dalla normativa statale. Comunque gli ex - dirigenti delle società morose cessate non possono entrare a far parte della Dirigenza di altre società fintanto che i debiti della società cessata non siano stati pienamente soddisfatti. In caso di violazione, il C.F. è tenuto a respingere o a revocare l'affiliazione della società interessata.
12. La cessazione di appartenenza alla F.Cr.I. comporta la perdita di ogni diritto nei confronti di questa.

ART. 6 - Diritti delle A.S.A.

1. Le A.S.A. hanno diritto:
 - a) di partecipare alle Assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari;
 - b) di partecipare all'attività sportiva ufficiale in base ai regolamenti specifici nonché, secondo le norme federali, all'attività internazionale;
 - c) di organizzare competizioni a livello interregionale, nazionale ed internazionale, stage tecnici, camp e manifestazioni promozionali di cricket in Italia e all'estero.

2. Le A.S.A. possono usufruire, in relazione ai risultati sportivi ed organizzativi, di contributi assegnati in base alle disponibilità di bilancio con apposita delibera del C.F.
3. Nell'assegnazione di questi eventuali contributi, il C.F. deve tenere conto di tutti gli eventuali contributi erogati alle A.S.A. dalle Pubbliche Amministrazioni.

ART. 7 - Tesserati

1. Fanno parte e sono tesserati alla F.Cr.I. i dirigenti federali, il Presidente Onorario ed i Membri d'Onore, i medici federali, i dirigenti, i medici e gli atleti delle A.S.A., i soci degli affiliati, gli arbitri, i tecnici federali, i tecnici delle A.S.A. e tutti coloro che, nell'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti Federali, svolgono attività nell'ambito della F.Cr.I.
2. La tessera federale viene rilasciata dalla F.Cr.I. direttamente o tramite la A.S.A. di appartenenza.
3. Il tesseramento degli atleti, dei soci affiliati, dei dirigenti sociali, dei tecnici e medici sociali è valido solo dopo accettazione della relativa domanda d'affiliazione o di rinnovo dell'affiliazione annuale. Per i Dirigenti Federali ed i medici federali il tesseramento avviene all'atto della elezione o della nomina. Per il Presidente Onorario ed i Membri d'Onore il tesseramento avviene all'atto della proclamazione da parte dell'Assemblea Nazionale.
4. Per i tecnici e gli arbitri federali il tesseramento avviene al momento dell'iscrizione ai rispettivi Ruoli Federali.
5. I tesserati hanno diritto:
 - a) di partecipare all'attività federale personalmente o attraverso le rispettive A.S.A.;
 - b) di indossare la divisa sportiva federale, osservando le disposizioni emanate dalla F.Cr.I. in materia;
 - c) di concorrere, se in possesso dei requisiti prescritti, alle cariche federali.

ART. 8 - Doveri delle A.S.A. e dei Tesserati

1. Le A.S.A. ed i tesserati della F.Cr.I. che, per una qualsiasi ragione, contravvengono a quanto previsto dallo Statuto e dai Regolamenti della F.Cr.I., sono soggetti alle sanzioni disciplinari previste dalle norme statutarie e dal Regolamento Federale di Giustizia e Disciplina.
2. Tutte le A.S.A. ed i tesserati della F.Cr.I. sono tenuti a rispettare e far rispettare i principi della lealtà e correttezza sportiva, con particolare riguardo all'osservanza del Codice di comportamento sportivo emanato dal CONI, ad osservare e far osservare le norme statutarie, regolamentari e disciplinari, nonché le deliberazioni adottate e le disposizioni impartite dagli Organi Federali, accettando ed eseguendo tutte le decisioni, impegnandosi ad astenersi da ogni diversa azione o giudizio. Dovranno, altresì, adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme e le deliberazioni federali.
3. Gli arbitri svolgono le proprie funzioni con lealtà sportiva, in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità ed indipendenza di giudizio.
4. Tutte le A.S.A. ed i tesserati della F.Cr.I. sono tenuti a rispettare e far rispettare le regole emanate dalle competenti organizzazioni sportive nazionali ed internazionali.
5. Ogni azione tendente ad eludere i suddetti principi può comportare l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione. Sono in ogni caso fatti salvi i mezzi d'impugnativa e di difesa espressamente previsti dalle norme del Regolamento Federale di Giustizia e Disciplina.
6. E' fatto divieto ai tesserati di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri organizzati nell'ambito della F.Cr.I., pena l'irrogazione di apposite sanzioni stabilite nel Regolamento di Giustizia e Disciplina.
7. Le A.S.A. sono tenute a mettere a disposizione della F.Cr.I. gli atleti selezionati per far parte delle rappresentative nazionali italiane così come gli atleti medesimi sono tenuti a mettersi a disposizione della F.Cr.I. e ad onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito.

Art. 9 - Rinnovo dell'Affiliazione

1. Le A.S.A. devono provvedere annualmente al rinnovo della affiliazione nei modi e nei termini stabiliti dal Regolamento Organico.

Art. 10 - Tesseramento, durata e cessazione del vincolo

1. Il tesseramento è l'atto che lega una persona alla F.Cr.I. in un rapporto giuridico sportivo.
2. Escluse le cariche per le quali la durata del tesseramento è espressamente prevista dallo Statuto Federale e gli atleti minorenni, il tesseramento ha validità annuale.
3. Per gli atleti minorenni, il tesseramento ha durata automatica di quattro anni o, nel termine di quattro anni, fino alla conclusione della stagione agonistica successiva al compimento del 18° anno di età. L'atleta è in ogni caso svincolato alla conclusione della stagione agonistica successiva al compimento del 18° anno di età.

4. Il tesseramento ha validità annuale e scade il 31 dicembre. Fermo restando il consenso del tesserato le A.S.A. hanno facoltà di:
 - a) concordare con i singoli tesserati, al momento del tesseramento o anche successivamente, un termine più lungo di durata del tesseramento (vincolo) che, tuttavia, non potrà essere in nessun caso superiore a quattro anni;
 - b) rinnovare il tesseramento annualmente entro il 30 novembre precedente alla scadenza, comunicando i nominativi dei tesserati per i quali intendono avvalersi di questa opzione.
5. Il vincolo di cui al comma precedente è automaticamente sciolto, a domanda dell'atleta, con facoltà del medesimo di tesserarsi per altra A.S.A.:
 - a) per omessa o rinunciata iscrizione della A.S.A. al campionato di competenza;
 - b) per ritiro della A.S.A. dal campionato di competenza;
 - c) per inattività agonistica determinata da scelta della A.S.A. o scelta volontaria dell'atleta;
 - d) per cambio di residenza risultante da certificato anagrafico, o autocertificazione, o per documentate ragioni di lavoro o di studio, quando venga a rendersi impossibile o troppo onerosa l'attività sportiva con la A.S.A. di appartenenza;
 - e) per rinuncia espressa alla attività sportiva della A.S.A.
6. Per particolari motivi di interesse sportivo o apprezzabili situazioni di conflitto fra atleta ed A.S.A., o in considerazione di seri interessi personali dell'atleta il C.F. può sempre disporre lo scioglimento del vincolo pluriennale.
7. La cessazione del vincolo avviene poi in tutti i casi di cessazione d'appartenenza della A.S.A. alla F.Cr.I.
8. Il tesserato ha il dovere di osservare lo Statuto ed i Regolamenti federali, è tenuto al rispetto delle deliberazioni, dei provvedimenti e delle decisioni degli Organi federali ed è soggetto alle norme statutarie e regolamentari delle A.S.A. di eventuale appartenenza.
9. Il tesserato ha diritto:
 - a) di partecipare all'attività federale attraverso la A.S.A. d'appartenenza;
 - b) indossare la divisa sportiva della propria A.S.A. e, se selezionati per l'attività ufficiale, quella federale, osservando le disposizioni emanate dalla F.Cr.I. in materia;
 - c) di concorrere se in possesso dei requisiti prescritti, alle cariche federali.
10. La F.Cr.I. garantisce la tutela della posizione sportiva delle tesserate atlete madri in attività per tutto il periodo della maternità dal momento dell'accertamento fino al rientro nell'attività agonistica. Le atlete in maternità che esercitano, anche in modo non esclusivo, attività sportiva dilettantistica anche a fronte di rimborsi o indennità corrisposti ai sensi della vigente normativa, hanno diritto al mantenimento del rapporto con la società sportiva di appartenenza.
11. Il tesseramento cessa:
 - a) per dimissioni;
 - b) per decadenza a qualsiasi titolo dalla carica o per perdita della qualifica o dei requisiti che hanno determinato il tesseramento;
 - c) per ritiro della tessera a seguito di sanzione comminata dai competenti Organi federali di Giustizia;
 - d) per il verificarsi di uno dei casi previsti dall'art. 5.8 del presente Statuto.
12. Le procedure da seguire per ottenere il tesseramento sono demandate al Regolamento Organico.
13. E' sancito il divieto di far parte dell'ordinamento sportivo per quanti si sono sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento ai procedimenti disciplinari istaurati a loro carico o alle sanzioni irrogate nei loro confronti.

TITOLO III: ORGANIZZAZIONE FEDERALE

Art. 11 - Organi Federali

1. Sono organi centrali della F.Cr.I.:
 - a) l'Assemblea Nazionale (A.N.);
 - b) il Presidente Federale (P.F.);
 - c) il Consiglio Federale (C.F.);
 - d) il Collegio dei Revisori dei Conti (C.R.C.).
2. Sono strutture territoriali della F.Cr.I.:
 - a) l'Assemblea Regionale (A.R.);
 - b) il Presidente Regionale (P.R.);
 - c) il Comitato Regionale (C.R.);
 - d) il Delegato Regionale (D.R.).
3. Sono organi di giustizia sportiva della F.Cr.I.:
 - a) il Procuratore Federale (Pr.F.);
 - b) il Giudice Unico (G.U.);
 - c) la Commissione d'Appello (C.d.A.).

TITOLO IV: ORGANI CENTRALI**Art. 12 - L'Assemblea Nazionale**

1. L'Assemblea Nazionale è l'organo sovrano della F.Cr.I., avendo i poteri deliberativi previsti dal presente Statuto ed essendo costituita da:
 - a) i Presidenti delle A.S.A. che abbiano maturato un'anzianità di 12 mesi di affiliazione precedenti la data di celebrazione dell'Assemblea, a condizione che nella stagione sportiva svoltasi nell'arco dei suddetti 12 mesi, abbiano svolto con carattere continuativo ed effettivo attività agonistica, intendendosi per tale la partecipazione a qualsivoglia campionato riconosciuto ufficialmente dalla F.Cr.I.;
 - b) i rappresentanti degli atleti, eletti uno in ognuna delle singole A.S.A. ricadente nelle condizioni del punto (a) dagli atleti della A.S.A. medesima regolarmente tesserati in attività in possesso della maggiore età;
 - c) i rappresentanti dei tecnici delle A.S.A., eletti uno in ognuna delle singole A.S.A. ricadente nelle condizioni del punto (a) dai tecnici della A.S.A. medesima regolarmente tesserati in attività ed in possesso della maggiore età;
 - d) gli eventuali tecnici federali non legati ad A.S.A. purchè regolarmente iscritti al Gruppo Italiano Tecnici di Cricket (GITC).
2. I Presidenti delle A.S.A. possono farsi rappresentare in A.N. da:
 - a) un altro componente il Consiglio Direttivo della stessa A.S.A. regolarmente tesserato alla F.Cr.I. e munito di delega scritta rilasciata dal Presidente stesso corredata dall'indicazione della carica rivestita dal delegato;
 - b) il Presidente di una altra A.S.A. appartenente alla stessa Regione limitatamente ad una sola delega;
 - c) il componente il Consiglio Direttivo di una altra A.S.A. appartenente alla stessa Regione limitatamente ad una sola delega solo se delegato dal Presidente della A.S.A. stessa.
3. I rappresentanti degli atleti e dei tecnici, impossibilitati a partecipare in A.N., vengono sostituiti dal rispettivo supplente da individuarsi nelle Assemblee di categoria societarie.
4. Partecipano altresì all'A.N. senza diritto di voto e senza possibilità di rappresentare ASA né direttamente né per delega:
 - a) Il Presidente Onorario e i membri d'onore;
 - b) Il Presidente Federale e i Consiglieri Federali;
 - c) Il Presidente ed i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - d) Il Segretario Federale;
 - e) I componenti delle strutture periferiche compresi i Presidenti;
 - f) I componenti degli Organi di Giustizia;
 - g) I candidati alle cariche elettive
5. L'A.N. Ordinaria elettiva, da tenersi per il rinnovo delle cariche federali, entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello della celebrazione dei Giochi Olimpici estivi, elegge con votazioni separate e successive:
 - a) Il Presidente Federale;
 - b) I componenti il Consiglio Federale;
 - c) Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - d) I componenti il Collegio dei Revisori dei Conti nel numero di sua spettanza.ed inoltre:
 - e) nomina, su proposta del Consiglio Federale, il Presidente Onorario ed i Membri d'Onore;
 - f) provvede all'approvazione dei bilanci programmatici di indirizzo del Consiglio Federale che saranno sottoposti alla verifica assembleare alla fine di ogni quadriennio e del mandato per i quali sono stati approvati;
 - g) delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno;
6. L'Assemblea, salvo nel caso di proposta di scioglimento della F.Cr.I., delibera, ai sensi dell'art. 21 del Codice Civile, a maggioranza costituita dalla metà più uno dei voti presenti o rappresentati in Assemblea.
7. La morosità, derivante dal mancato pagamento delle quote d'affiliazione, di rinnovo dell'affiliazione e di tesseramento, preclude il diritto di partecipare all'Assemblea. E' preclusa, altresì, la partecipazione all'Assemblea a chiunque risulti colpito da sanzioni di squalifica o inibizione comminati dagli organi di Giustizia e in corso di esecuzione.
8. Le Assemblee Nazionali, ordinarie e straordinarie, ad eccezione di quelle indette per lo scioglimento della F.Cr.I., sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza, anche per delega, di almeno la metà degli aventi diritto al voto.
9. Le Assemblee Nazionali, ordinarie e straordinarie, ad eccezione di quelle indette per lo scioglimento della F.Cr.I., sono validamente costituite in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la prima, a prescindere dal numero degli intervenuti. Per le sole Assemblee nazionali elettive, ordinarie e straordinarie, il quorum di seconda convocazione è stabilito in un terzo degli aventi diritto a voto
10. L'Assemblea Ordinaria è convocata dal P.F. su delibera del C.F. che ne fissa la data, l'ora, la sede e l'ordine del giorno.

11. Le convocazioni agli aventi diritto a partecipare alla Assemblea Ordinaria, contenente la data, l'ora, la sede e l'ordine del giorno, debbono essere spedite almeno 25 giorni prima della data fissata con almeno un mezzo tra i seguenti:
 - a) telegramma;
 - b) lettera raccomandata;
 - c) fax;
 - d) e-mail.
12. Indipendentemente dall'atto formale della convocazione, la data dell'Assemblea deve essere resa nota almeno 30 giorni prima con comunicato federale.
13. Le votazioni si svolgono, se non diversamente deciso dal Presidente dell'Assemblea, per alzata di mano e controprova, per appello nominale, o a scheda segreta, se richiesto da almeno un terzo degli aventi diritto al voto.
14. Tutte le elezioni devono avvenire mediante votazione per scheda segreta, fatta eccezione per l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, la composizione del quale è demandata al Regolamento Organico, che può essere eletto anche per acclamazione all'unanimità.
15. Oltre ai tecnici federali non legati ad A.S.A., cui spetta 1 voto, in A.N., ad ogni A.S.A. che si trovi nelle condizioni previste dal comma 1 (a) del presente articolo vengono assegnati 10 voti di base così ripartiti:
 - a) 7 al Presidente o al delegato rappresentante il Presidente della A.S.A.;
 - b) 2 al rappresentante degli atleti o al delegato rappresentante gli atleti della A.S.A.;
 - c) 1 al rappresentante dei tecnici o al delegato rappresentante i tecnici della A.S.A.
16. Tutte le cariche federali si intendono onorifiche.
17. Tutte le cariche federali hanno durata quadriennale, ferma restando la possibilità di revoca da parte del C.F. per il Delegato Regionale.

Art. 13 - L'Assemblea Nazionale Straordinaria

1. L'Assemblea Nazionale Straordinaria può essere convocata in riunione straordinaria ad iniziativa del Presidente, ovvero su richiesta della metà più uno dei componenti il C.F., ovvero su richiesta della metà più uno delle ASA aventi diritto al voto, ovvero su richiesta della metà più uno degli atleti o tecnici maggiorenni societari aventi diritto a voto nelle assemblee di categoria.
2. L'Assemblea Nazionale in seduta straordinaria deve essere convocata nel caso di mancata approvazione da parte della Giunta Nazionale del C.O.N.I. dei bilanci federali o nel caso di parere negativo del Collegio dei Revisori dei Conti sugli stessi. In questo caso, partecipano all'Assemblea con diritto di voto esclusivamente i rappresentanti delle ASA purché in possesso dei requisiti necessari per partecipare alla suddetta Assemblea.
3. Le modalità di convocazione, svolgimento ed i quorum costitutivi e deliberativi dell'A.N. Straordinaria sono i medesimi previsti per l'A.N. Ordinaria, salvo i casi di proposte di modifica dello Statuto e di scioglimento della F.Cr.I..
4. L'A.N. Straordinaria dovrà essere convocata entro 60 giorni dalla data in cui è pervenuta alla F.Cr.I., a mezzo lettera raccomandata, l'ultima domanda valida per raggiungere il numero minimo di richiedenti necessario e svolgersi entro 30 giorni successivi alla convocazione.
5. L'atto formale di convocazione è sempre di competenza del Presidente della F.Cr.I., salvo i casi previsti dal presente Statuto.
6. L'A.N. Straordinaria espleta le seguenti funzioni:
 - a) elegge, con votazioni separate e successive nell'ipotesi di vacanze verificatesi prima della fine del mandato, il P.F., l'intero C.F. decaduto ovvero i singoli membri dello stesso venuti a mancare per qualsiasi motivo, il Presidente o singoli membri del CRC, ai sensi del presente Statuto;
 - b) delibera sulle proposte di modifica allo Statuto da sottoporre alla Giunta Nazionale C.O.N.I. per la relativa approvazione;
 - c) delibera sulla proposta di scioglimento della F.Cr.I.;
 - d) delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno.
7. L'A.N. Straordinaria, previo rispetto delle modalità e procedure richieste dal presente Statuto per la sua validità, può essere convocata anche in concomitanza della A.N. Ordinaria.

Art. 14 - Verifica dei poteri

1. La verifica dei poteri, cioè del diritto di partecipazione all'A.N. Ordinaria e Straordinaria e del diritto di voto, nonché della regolarità delle deleghe, è svolta dai membri della Commissione d'Appello che costituiscono la Commissione Verifica Poteri.
2. Nelle A.N. elettive i componenti la Commissione Verifica Poteri e la Commissione Scrutinio non possono essere scelti tra i candidati alle cariche elettive.
3. La Commissione Scrutinio è nominata dall'Assemblea medesima.

Art. 15 - Il Presidente Federale

1. Il Presidente Federale (P.F.) ha la legale rappresentanza della F.Cr.I..
2. Il P.F. è eletto con la metà più uno dei voti presenti o rappresentati in Assemblea. Tale maggioranza è richiesta anche nell'ipotesi di ballottaggio, in caso di parità tra i candidati che ottengano il maggior numero di voti.
3. Il P.F. dura in carica per tutto il quadriennio olimpico e non è rieleggibile per più di due mandati.
4. E' comunque consentito un terzo mandato consecutivo, se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.
5. Per l'elezione successiva a due o più mandati consecutivi, il presidente uscente candidato è confermato qualora raggiunga alla prima votazione una maggioranza non inferiore al cinquantacinque per cento (55%) dei voti validamente espressi.
6. Nel caso il presidente uscente candidato raggiunga una maggioranza inferiore al 55% sarà convocata una nuova Assemblea Straordinaria per l'elezione del Presidente, alla quale il suddetto il presidente uscente non potrà candidarsi.
7. Ai fini di applicabilità di tale previsione, il computo dei mandati si effettua con decorrenza stabilita ex articolo 36bis, comma 5 dello Statuto del C.O.N.I.
8. Il P.F., unitamente al C.F., è responsabile nei confronti del C.O.N.I. e dell'A.N. del funzionamento della F.Cr.I.
9. Il P.F. sovrintende a tutta l'attività della F.Cr.I., compiendo tutti gli atti espressamente non riservati dallo Statuto alla competenza di altri Organi Federali.
10. Il P.F. vigila su tutti gli Organi ed Uffici della F.Cr.I., esclusi gli Organi di Giustizia ed il Collegio dei Revisori dei Conti.
11. Al P.F. spetta in particolare:
 - a) la convocazione e la presidenza delle riunioni del C.F. previa formulazione dell'ordine del giorno;
 - b) vigilare sull'esecuzione delle delibere adottate;
 - c) la convocazione dell'A.N. Ordinaria e Straordinaria, salvo i casi previsti dal presente Statuto;
 - d) la sottoscrizione degli atti e provvedimenti che non siano attribuiti dallo Statuto alla competenza di altri organi;
 - e) l'adozione, in casi di estrema urgenza, dei provvedimenti indispensabili per la gestione della F.Cr.I., sottoponendo le relative delibere alla ratifica del C.F. nella sua prima riunione utile.
12. In caso di assenza o impedimento temporaneo, il P.F. è sostituito dal Vicepresidente.
13. In caso di impedimento definitivo del P.F. si dà luogo al rinnovo delle cariche di P.F. e dei componenti il C.F., con indizione di un'A.N. Straordinaria da convocarsi entro 60 giorni e da tenersi entro i successivi 30 giorni, a cura del Vicepresidente, incaricato della reggenza temporanea.
14. In caso di dimissioni del P.F., si ha l'immediata decadenza di tutto il C.F., il quale resterà in carica unitamente al P.F. dimissionario o in caso di dichiarata impossibilità da parte di quest'ultimo, unitamente al Vicepresidente sino allo svolgimento dell'A.N. Straordinaria all'uopo convocata nei termini precedentemente indicati.
15. Il P.F. ha la facoltà di concedere la grazia, osservando le disposizioni del Regolamento di Giustizia e Disciplina.
16. La facoltà di concedere la grazia può essere esercitata purché risulti scontata la metà della pena. Nei casi di radiazione, la grazia non può essere concessa prima che siano decorsi almeno 5 anni dall'adozione del provvedimento definitivo.

Art. 16 - Il Consiglio Federale

1. Il Consiglio Federale è l'organo di gestione, direttiva ed amministrativa, della F.Cr.I. e dura in carica per l'intero quadriennio olimpico.
2. Il C.F. è composto dal Presidente e da 6 Consiglieri così eletti nell'A.N. Elettiva:
 - a) 4 dai Presidenti delle A.S.A., o dai loro delegati, aventi diritto di voto in Assemblea;
 - b) 1 dai rappresentanti degli atleti delle A.S.A. aventi diritto di voto in Assemblea;
 - c) 1 dai rappresentanti dei tecnici delle A.S.A. aventi diritto di voto in Assemblea e dagli altri tecnici federali.In tutti i casi sopraripartiti, vigendo la maggioranza semplice, vengono eletti i candidati che conseguono il maggior numero di voti.
3. In caso di parità di voti tra due o più candidati si procederà ad un ballottaggio tra gli stessi.
4. Nella sua prima riunione, il C.F. elegge nel suo ambito il Vicepresidente della F.Cr.I.

5. Spetta al C.F.:
- a) approvare il bilancio di esercizio, unitamente all'allegata relazione del C.R.C. da sottoporre alla Giunta del C.O.N.I.;
 - b) realizzare i fini istituzionali della F.Cr.I.;
 - c) dare esecuzione alle delibere dell'A.N.;
 - d) amministrare i fondi a disposizione della F.Cr.I.;
 - e) deliberare ed approva il bilancio preventivo entro il 30 novembre di ciascun anno e il bilancio d'esercizio entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura d'esercizio sociale e li trasmette alla Giunta Nazionale del C.O.N.I. per l'approvazione, corredati dal parere del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - f) deliberare i regolamenti per l'attuazione del presente Statuto, quello di Giustizia sportiva, le Norme Sportive Antidoping, che trasmette alla Giunta Nazionale del C.O.N.I. per l'approvazione ai fini sportivi;
 - g) vigilare sull'osservanza dello Statuto, delle altre norme federali ed in particolare sulle regole che disciplinano il dilettantismo;
 - h) esercitare il controllo di legittimità sull'elezione dei Comitati Regionali e, in caso di gravi irregolarità nella gestione o di gravi o ripetute violazioni dell'ordinamento da parte di questi, ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento da parte dei medesimi, procede allo scioglimento dei C.R., nominando in sostituzione un Commissario il quale entro 60 giorni provvederà all'indizione dell'Assemblea elettiva da tenersi nei successivi 30 giorni per la ricostituzione degli Organi;
 - i) nominare e revocare i Delegati Regionali ed eventuali Commissioni, determinandone i compiti;
 - j) ratificare le deliberazioni d'estrema urgenza del P.F, verificandone i presupposti;
 - k) nominare, con esclusione di revoca anticipata, per la durata del quadriennio olimpico, i componenti gli Organi di Giustizia;
 - l) deliberare su tutto quanto stabilito dal presente Statuto e dai Regolamenti e sulla interpretazione degli stessi;
 - m) deliberare, se delegato dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I., il riconoscimento ai fini sportivi delle società, associazioni ed società ed associazioni sportive;
 - n) deliberare in merito alle domande di affiliazione e rinnovo dell'affiliazione delle A.S.A.;
 - o) concedere l'amnistia e l'indulto, prefissando i limiti del provvedimento;
 - p) determinare le dotazioni finanziarie degli strutture territoriali per assolvere ai loro compiti e funzioni;
 - q) designare il Presidente Onorario ed i Membri d'Onore da sottoporre all'A.N.;
 - r) deliberare gli importi di tutte le quote e tasse federali;
 - s) deliberare sulle richieste di fusione ed incorporazione inoltrate secondo le procedure previste nel Regolamento Organico;
 - t) deliberare l'ordine del giorno dell'A.N. salvi i casi relativi alla richiesta di convocazione della Assemblea Straordinaria da parte degli aventi diritto al voto;
 - u) emanare le disposizioni d'attuazione del tesseramento;
 - v) deliberare, infine, su quant'altro non previsto nel presente articolo nel rispetto delle singole sfere di competenza.
6. Il C.F. deve essere convocato dal P.F. o dal Vicepresidente almeno quattro volte nell'anno sportivo federale.
7. Le convocazioni agli aventi diritto a partecipare al C.F., contenente la data, l'ora, la sede e l'ordine del giorno, debbono essere spedite almeno 10 giorni prima della data fissata con almeno un mezzo tra i seguenti:
- a) telegramma;
 - b) lettera raccomandata;
 - c) fax;
 - d) e-mail.
8. Il C.F. deve essere inoltre convocato con le medesime procedure a seguito di richiesta formulata dalla maggioranza dei componenti.
9. Perché siano valide le riunioni del C.F. occorre la presenza della maggioranza dei componenti in carica tra cui il Presidente o, in caso di assenza di quest'ultimo, il Vicepresidente.
10. Alle riunioni del C.F., cui partecipa senza diritto di voto il Segretario Generale della F.Cr.I., devono essere invitati il Presidente ed i membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti.
11. Sarà compito del Segretario Federale redigere i verbali delle riunioni del C.F., sottoscrivendoli unitamente a chi presiede la riunione.
12. Il P.F., in relazione ai punti all'ordine del giorno del C.F., può invitare a parteciparvi i consulenti della F.Cr.I. ed i responsabili dei vari settori federali.
13. Le deliberazioni del C.F. sono valide, se assunte dalla maggioranza dei partecipanti alla riunione. In caso di parità dei voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.
14. Il voto, in sede di C.F., non è delegabile. Le riunioni del CF si potranno svolgere anche per teleconferenza, audiovideoconferenza od altri mezzi telematici idonei a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonchè di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente. Il collegamento solo in via audio è consentito purchè sia possibile al Presidente accertare inequivocabilmente l'identità dei partecipanti, sia possibile al Segretario verbalizzante di percepire adeguatamente quanto oggetto di verbalizzazione, sia consentito agli

interventuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti come previsto dal precedente comma.

15. Il C.F. decade per:
 - a) vacanze determinatesi per qualsivoglia motivo non contemporaneamente nell'arco del quadriennio della metà più uno dei Consiglieri Federali. In tale ipotesi, si avrà la decadenza immediata dei soli Consiglieri ma non del Presidente che dovrà provvedere alla celebrazione dell'A.N. Straordinaria da convocarsi entro 60 giorni dall'evento e da tenersi nei successivi 30 giorni per l'elezione dei soli Consiglieri;
 - b) dimissioni contemporanee della metà più uno dei Consiglieri Federali. In tale ipotesi, si avrà la decadenza immediata del C.F. e del Presidente, cui spetterà l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'A.N. Straordinaria da convocarsi e da tenersi nei termini di cui al punto precedente;
 - c) dimissioni del P.F. In tale ipotesi, si ha l'immediata decadenza di tutto il C.F., il quale resterà in carica unitamente al P.F. dimissionario o in caso di dichiarata impossibilità da parte di quest'ultimo, unitamente al Vicepresidente sino allo svolgimento dell'A.N. Straordinaria all'uopo convocata nei termini precedentemente indicati.
 - d) impedimento definitivo del P.F.. Tale ipotesi è contemplata dall'art. 15.7 del presente Statuto.
16. L'eventuale decadenza del C.F. non comporta la decadenza del C.R.C. e degli Organi di Giustizia.
17. Il Consigliere assente, salvo i casi di forza maggiore, per più di tre riunioni consecutive del C.F., decade automaticamente.
18. Alla sostituzione del Consigliere Federale decaduto si provvederà secondo quanto previsto dall'art. 33.1 del presente Statuto.
19. Le dimissioni che originano la decadenza degli Organi Federali sono irrevocabili.

Art. 17 - Cariche d'Onore

1. L'Assemblea Federale, su proposta del C.F., può nominare Presidente Onorario e Membro d'Onore, coloro che abbiano acquisito particolari meriti in campo agonistico e dirigenziale.

Art. 18 - La Segreteria

1. La Segreteria della F.Cr.I. è formata dagli uffici necessari per dare esecuzione alle deliberazioni degli Organi Federali. Essa è retta dal Segretario, che coordina e dirige gli uffici centrali e periferici assumendone la responsabilità.
2. Il Segretario Federale è nominato dal C.F. su proposta del Presidente.
3. Il Segretario Federale assiste nella qualifica alle riunioni delle Assemblee e del C.F. e ne redige i verbali.
4. Il Segretario Federale ha altresì facoltà di assistere a tutte le riunioni delle Commissioni e degli Strutture territoriali.
5. Il Segretario Federale, in caso di assenza o impedimento, può farsi rappresentare da un altro componente della Segreteria.

TITOLO V: ORGANI DI CONTROLLO

Art. 19 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti (C.R.C.) esercita il controllo contabile della F.Cr.I., risultandone l'organo di controllo amministrativo.
2. Il C.R.C. è composto da un Presidente, due membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea Federale. Si compone altresì di due membri effettivi ed uno supplente nominati dal C.O.N.I.
3. Il C.R.C. è eletto dall'Assemblea Federale e resta in carica per il quadriennio olimpico.
4. Il Presidente ed i membri del C.R.C. possono anche essere scelti tra soggetti non tesserati.
5. I membri del C.R.C., eletti in A.N. debbono essere iscritti al Registro dei Revisori Contabili o all'Ordine degli Esperti Contabili e dei Dottori Commercialisti.
6. Il C.R.C. ha il compito di:
 - a) controllare la gestione amministrativa di tutti gli Organi della F.Cr.I.;
 - b) accertare la regolare tenuta della contabilità F.Cr.I.;
 - c) verificare, almeno ogni tre mesi, l'esatta corrispondenza tra le scritture contabili, la consistenza di cassa l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà;
 - d) redigere una relazione al bilancio preventivo ed al bilancio d'esercizio, nonché alle proposte di variazione al bilancio stesso;
 - e) vigilare sull'osservanza delle norme di legge e statutarie.

7. Il C.R.C. è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Revisori e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
8. I Revisori dei Conti effettivi possono, anche individualmente di propria iniziativa o per delega del Presidente del Collegio, compiere ispezioni o procedere ad accertamenti presso tutti gli organi della F.Cr.I., previa comunicazione al P.F.. Le risultanze delle singole ispezioni, comportanti rilievi a carico della F.Cr.I., devono essere immediatamente rese note al Presidente del Collegio, che ha l'obbligo di segnalarle al P.F. per la dovuta assunzione dei provvedimenti di competenza.
9. La prima riunione del C.R.C. dovrà tenersi non oltre 20 giorni dopo la data di celebrazione dell'Assemblea elettiva. Dopodiché il C.R.C. dovrà riunirsi almeno ogni tre mesi su convocazione del suo Presidente.
10. Delle riunioni del C.R.C. deve redigersi un processo verbale che viene trascritto in apposito registro e sottoscritto dagli intervenuti.
11. I membri effettivi del C.R.C. assistono a tutte le riunioni degli Organi deliberanti della F.Cr.I. e, a tal fine, devono essere formalmente invitati dalla Segreteria Generale.
12. Le ipotesi di sostituzioni e decadenza del C.R.C. sono disciplinate dalle disposizioni del Codice Civile. Ove non sia possibile procedere alle sostituzioni e sia compromessa la funzionalità dell'organo, occorre convocare e celebrare l'Assemblea Straordinaria entro 90 giorni.

TITOLO VI: STRUTTURE TERRITORIALI

Art. 20 - L'Assemblea Regionale

1. L'Assemblea Regionale è il massimo organo della F.Cr.I. in ambito regionale ed è composto da:
 - a) i Presidenti delle A.S.A. nelle Regione che abbiano maturato un'anzianità di 12 mesi di affiliazione precedenti la data di celebrazione dell'Assemblea, a condizione che nella stagione sportiva svoltasi nell'arco dei suddetti 12 mesi, abbiano svolto con carattere continuativo ed effettivo attività sportiva, intendendosi per tale la partecipazione a qualsivoglia campionato riconosciuto ufficialmente dalla F.Cr.I.;
 - b) i rappresentanti degli atleti, eletti uno in ognuna delle singole A.S.A. della Regione ricadente nelle condizioni del punto a dagli atleti della A.S.A. medesima regolarmente tesserati in attività ed in possesso della maggiore età;
 - c) i rappresentanti dei tecnici delle A.S.A. della Regione, eletti uno in ognuna delle singole A.S.A. ricadente nelle condizioni del punto a dai tecnici della A.S.A. medesima regolarmente tesserati in attività ed in possesso della maggiore età più gli eventuali altri tecnici federali non legati ad A.S.A.
2. A seguito di motivata richiesta presentata da almeno la metà più uno delle ASA aventi diritto al voto appartenenti alla Regione, ovvero quando ne faccia richiesta almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio stesso ovvero su richiesta della metà più uno degli atleti o tecnici maggiorenni societari aventi diritto a voto nelle assemblee di categoria, deve essere indetta l'A.R. in sessione straordinaria.
3. Nelle A.R. è ammessa una sola delega, a condizione che le A.S.A. con diritto di voto nell'ambito della Regione siano superiori a 20.
4. I candidati alle cariche elettive e i componenti i Consigli periferici, compresi i rispettivi Presidenti, non possono rappresentare società né direttamente né per delega.
5. L'A.R. è indetta dal Consiglio Regionale ed è convocata dal Presidente con le stesse modalità, in quanto applicabili, dell'A.N.
6. Nel caso di nuova costituzione di un Comitato Regionale, l'A.R. è convocata dal P.F. su deliberazione del C.F. a mezzo di lettera a mano, o tramite raccomandata o altro mezzo idoneo (fax, corriere, email, etc.), spedita almeno 15 giorni prima della data stabilita e contenente l'ordine del giorno.
7. L'A.R. Ordinaria:
 - a) elegge ogni quattro anni, con votazioni separate e successive, il Presidente e gli altri componenti il Consiglio Regionale;
 - b) vota la relazione sulla gestione del Consiglio Regionale predisposta dallo stesso;
 - c) delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno.
8. L'A.R. Straordinaria, oltre a deliberare sui vari argomenti posti all'ordine del giorno, provvede, in caso di decadenza anticipata del Consiglio Regionale, a ricostituire l'intero organo o ad eleggere singoli membri dello stesso, in sostituzione di quelli venuti a mancare per qualsiasi motivo, secondo le norme previste dallo Statuto.
9. Per i termini entro cui vanno convocate le Assemblee, elettive e straordinarie valgono le disposizioni relative all'A.N. in quanto applicabili.
10. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, si fa rinvio alle disposizioni relative all'A.N. nonché alle norme del Regolamento Organico.

Art. 21 - Il Presidente del Comitato Regionale

1. Il Presidente del Comitato Regionale è eletto dall'Assemblea Regionale regolarmente costituita con le modalità, in quanto applicabili, previste per l'elezione del Presidente della F.Cr.I., e secondo le disposizioni di cui al presente Statuto in materia di presentazione delle candidature.
2. Il Presidente del C.R. dura in carica per il quadriennio olimpico.
3. Il Presidente del C.R. rappresenta ai soli fini sportivi la F.Cr.I. nel territorio di competenza.
4. Il Presidente del C.R. convoca e presiede le riunioni del C.R. e, nei termini e nei casi stabiliti dal presente Statuto, convoca l'A.R..
5. Il Presidente del C.R. è responsabile, unitamente al C.R., del funzionamento del Comitato medesimo nei confronti dell'A.R. e del C.F..
6. Nelle ipotesi di impedimento temporaneo o definitivo del Presidente, nonché nei casi di dimissioni dello stesso, valgono, in quanto compatibili, le disposizioni previste nel presente Statuto per il Presidente della F.Cr.I.

Art. 22 - Il Comitato Regionale

1. Nelle regioni in cui risultino affiliate alla F.Cr.I. almeno 10 A.S.A., aventi diritto al voto ai sensi dell'art. 12.1 del presente Statuto, deve essere costituito il Comitato Regionale ad opera del C.F.
2. Il Comitato Regionale è retto da un Consiglio composto da quattro membri, compreso il Presidente, un rappresentante degli atleti delle A.S.A. nella Regione ed un rappresentante dei tecnici nella Regione, eletti dall'A.R., che restano in carica per la durata del quadriennio olimpico.
3. Il C.R. ha i seguenti compiti:
 - a) assolve ai compiti necessari per la gestione dell'attività federale nell'ambito territoriale di competenza;
 - b) attua, dirama e controlla l'esecuzione dei regolamenti e delle delibere federali;
 - c) propone alla F.Cr.I. il calendario delle attività federali regionali inserendovi eventualmente le richieste di competizioni a livello interregionale, nazionale o internazionale;
 - d) organizza e dirige a livello tecnico le competizioni approvate dalla F.Cr.I. a livello regionale e nazionale, comunicando i risultati direttamente alla F.Cr.I.;
4. Per la convocazione del C.R., per la validità delle deliberazioni, la decadenza e l'integrazione dello stesso, valgono in quanto applicabili, le disposizioni stabilite nel presente Statuto per il C.F.
5. Nella Regione Trentino – Alto Adige vengono costituiti rispettivamente nella Provincia di Trento e nella Provincia di Bolzano, organi provinciali con funzioni analoghe a quelle attribuite nelle altre Regioni agli strutture territoriali a livello regionale.
6. Nella Regione Valle d'Aosta viene costituita nella Provincia di Aosta, un organo provinciale con funzioni analoghe a quelle attribuite nelle altre Regioni agli strutture territoriali a livello regionale.

Art. 23 - Il Delegato Regionale

1. Nelle regioni cui non è possibile la costituzione del Comitato Regionale a norma dell'art. 22, il C.F. per assicurarsi la promozione e lo svolgimento delle attività federali, può nominare un Delegato Regionale con l'incarico di addivenire alla costituzione del C.R. L'incarico ha durata quadriennale.
2. Il D.R. a fine anno deve presentare una dettagliata relazione circa l'esito del suo mandato per consentire al C.F. stesso le opportune valutazioni di merito e di adottare i provvedimenti necessari.
3. La decadenza del C.F. comporta anche quella del D.R.

TITOLO VII: ORGANI DI GIUSTIZIA E DISCIPLINA**Art. 24 - Principi informativi della Giustizia Federale**

1. Il perseguimento del fine di ottenere il rispetto delle norme inserite nello Statuto e nei Regolamenti Federali, nonché l'osservanza dei principi derivanti dall'Ordinamento Giuridico Sportivo, l'esigenza di una particolare tutela da riservare al concetto di "fair play" (gioco leale) e la decisa opposizione ad ogni forma di illecito sportivo, all'uso di sostanze e metodi vietati, alla violenza sia fisica sia verbale, alla commercializzazione ed alla corruzione sono garantite dall'istituzione di specifici organi di giustizia aventi competenza su tutto il territorio nazionale.
2. I giudici sportivi devono essere terzi ed imparziali. Sono scelti in base a criteri oggettivi di professionalità, avendo obbligatoriamente come requisito minimo la laurea in giurisprudenza.
3. I giudici sportivi non possono avere alcun tipo di rapporto economico con le società e le associazioni affiliate e con i soggetti sottoposti alla propria giurisdizione.

4. Il mandato dei giudici sportivi è quadriennale in coincidenza con il quadriennio olimpico ed è rinnovabile per non più di due volte.
5. Le controversie sono discusse in pubblica udienza.
6. Le decisioni dei giudici devono essere sempre motivate anche se succintamente.
7. La Giustizia sportiva deve essere rapida. A tal fine tutti i termini processuali devono essere limitati al massimo (90 giorni), pur nel rispetto del diritto di difesa.
8. La Giustizia sportiva deve essere efficace. Pertanto, le decisioni di primo grado sono sempre immediatamente esecutive. Il giudice della impugnazione può sospenderle in tutto o in parte per gravissimi motivi.
9. E' consentita, su richiesta della Procura, l'emanazione da parte del giudice di primo grado di provvedimenti cautelari. Tali provvedimenti, tuttavia, non possono protrarsi per più di sessanta giorni. Essi possono essere revocati o modificati dal giudice prima della conclusione del dibattimento. Contro gli stessi è ammesso reclamo al giudice dell'impugnazione.
10. E' garantito il diritto alla difesa, la possibilità di riconsuazione e l'obbligo di astensione del Giudice ovvero la possibilità di revisione del giudizio.
11. E' garantito il diritto all'impugnativa di tutti i provvedimenti sanzionatori e cautelari, salva la squalifica per una giornata di gara, qualora sia oggettivamente impossibile lo espletamento del secondo grado di giudizio.
12. Le sentenze di 1° grado sono immediatamente esecutive, fatta salva la facoltà della Commissione d'Appello di sospendere, in tutto o in parte, per gravi motivi e su istanza di parte l'efficacia esecutiva o l'esecutorietà della sentenza.
13. Le norme che precedono si estendono, per quanto compatibili, alle Procure federali

Art. 25 - Il Procuratore Federale

1. Il Procuratore Federale ed un suo supplente sono nominati dal C.F. all'inizio di ogni quadriennio olimpico e durano in carica per un quadriennio.
2. Al Pr.F. sono attribuite le funzioni di indagine e le funzioni requirenti davanti agli Organi di Giustizia.
3. L'Ufficio del Pr.F. è composto dal Pr.F., dal suo supplente e da uno o più collaboratori nominati dal C.F.
4. E' facoltà del Pr.F. nel corso del procedimento richiedere la sospensione cautelare dell'inquisito illustrando in tal senso:
 - a) la motivazione;
 - b) la fissazione della scadenza della sospensione cautelare;
 - c) la validità degli elementi raccolti.
5. Il Pr.F. svolge la sua attività su tutto il territorio nazionale con le procedure previste dal Regolamento di Giustizia e Disciplina.

Art. 26 - Il Giudice Unico

1. Il Giudice Unico è un organo monocratico di prima istanza.
2. Il G.U. ed un suo supplente sono nominati dal C.F. all'inizio e per la durata del quadriennio olimpico.
3. Al G.U. sono rimessi tutti i procedimenti disciplinari instaurati a seguito d'infrazioni alle normative e delibere federali ed a seguito d'infrazioni tecniche riportate negli atti trasmessi dai Giudici Arbitri e le istruttorie trasmesse dal Pr.F.
4. Il G.U. esplica l'attività di propria competenza sull'intero territorio nazionale.

Art. 27 - La Commissione d'Appello

1. La Commissione d'Appello è l'organo di giustizia di seconda istanza. La C.d.A. è composta da tre membri effettivi e due membri supplenti che sono nominati dal C.F. all'inizio e per la durata del quadriennio olimpico.
2. La Commissione d'Appello è competente in primo grado in materia di violazioni al doping, ai sensi delle Norme Sportive Antidoping.
3. Il Presidente della C.d.A. viene eletto in seno ai tre componenti effettivi della Commissione nella loro prima riunione, che viene convocata dal Presidente della F.Cr.I. entro quindici giorni dalla formazione dell'Organo.
4. La C.d.A. s'intende validamente costituita con la presenza di tre membri effettivi, eventualmente sostituiti in caso d'impedimento dai supplenti. In assenza del Presidente, ne assume le veci il membro effettivo più anziano della Commissione.

5. Tutte le decisioni della C.d.A. vengono prese a maggioranza semplice di voti.
6. La C.d.A. esplica l'attività di propria competenza sull'intero territorio nazionale quale organo collegiale di seconda istanza su tutti i gravami presentati avverso le decisioni del G.U.
7. In occasione delle Assemblee Nazionali, la C.d.A. assume la funzione di Commissione Verifica Poteri sempreché i suoi componenti non concorrano a cariche elettive nel qual caso i componenti del C.d.A. che si sono candidati devono dimettersi prima dell'inoltro della candidatura e la Commissione Verifica Poteri viene integrata con membri nominati dal C.F.
8. Il giudizio d'appello si svolge con le modalità previste dal Regolamento di Giustizia e Disciplina.
9. La C.d.A. può proporre al C.F. modifiche ed integrazioni al Regolamento di Giustizia e Disciplina.
10. Alla C.d.A. è demandato l'accertamento delle condizioni d'ineleggibilità ed incompatibilità.
11. La C.d.A. è competente in materia di riabilitazione che estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna. La riabilitazione è concessa quando siano decorsi tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia estinta in altro modo ed il sanzionato abbia dato prova effettiva e costante di buona condotta.

Art. 28 - Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport

1. Le controversie che contrappongono la F.Cr.I. a soggetti affiliati e/o tesserati possono essere devolute, con pronuncia definitiva, al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, istituita presso il CONI, a condizione che siano stati previamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione o comunque si tratti di decisioni non soggette ad impugnazione nell'ambito della giustizia federale, ad eccezione delle controversie che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni inferiori a 120 giorni, a 10.000 euro di multa o ammenda, e delle controversie in materia di doping.
2. Le controversie di cui al precedente comma sono sottoposte, nella prima udienza arbitrale, a tentativo obbligatorio di conciliazione.
3. Il procedimento è disciplinato dal Codice per la risoluzione delle controversie sportive emanato dall'Alta Corte di Giustizia Sportiva.

Art. 29 - Vincolo di giustizia

1. I provvedimenti adottati dagli Organi della F.Cr.I. hanno piena efficacia nell'ambito dell'ordinamento sportivo nei confronti di tutti gli affiliati e tesserati.
2. Gli affiliati ed i tesserati sono tenuti ad adire agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo nelle materie di cui all'Art. 2 del Decreto Legge del 19 agosto 2003, n. 220, convertito dalla Legge 17 ottobre 2003 n. 280. Si impegnano, altresì, a rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione delle controversie che possono essere rimesse ad arbitri, ai sensi dell'art. 806 e ss. Del Codice di Procedura Civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa e che non rientrino nella competenza normale degli organi di giustizia federali e nella competenza esclusiva del giudice amministrativo, nei modi e termini fissati dal Regolamento di Giustizia.
3. L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari sino alla radiazione dai ruoli federali.

Art. 30 - Il Collegio Arbitrale

1. Il Collegio Arbitrale è costituito dal Presidente e da due Membri, nominati uno da ciascuna delle parti i quali provvedono alla nomina del Presidente.
2. In difetto d'accordo, la nomina del Presidente del Collegio Arbitrale è demandata al Presidente della C.d.A. Spetta anche al Presidente della C.d.A., la eventuale nomina dell'arbitro di parte qualora questa non abbia avuto luogo.
3. Gli Arbitri, in quanto espressamente convenuto e accettato, giudicano inappellabilmente quali amichevoli compositori con le procedure previste dal Regolamento di Giustizia e Disciplina.
4. Il lodo arbitrale deve essere emesso entro 60 giorni dalla nomina del Presidente e, per l'esecuzione, deve essere depositato entro 10 giorni dalla sua sottoscrizione da parte degli arbitri presso la Segreteria della F.Cr.I. che, altresì, dovrà darne tempestiva comunicazione ufficiale alle parti.

TITOLO VIII: CARICHE FEDERALI

Art. 31 - Requisiti d'eleggibilità

1. Per poter essere eletti alle cariche federali occorre:
 - a) essere in possesso della cittadinanza italiana;
 - b) non avere riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;

- c) non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte delle F.S.N., delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva del C.O.N.I. o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;
 - d) non aver subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive;
 - e) per i candidati consiglieri in rappresentanza degli atleti è necessario essere in attività regolarmente tesserati o essere stati tesserati alla F.Cr.I. come atleta per almeno due anni nell'ultimo decennio;
 - f) per i candidati consiglieri in rappresentanza dei tecnici è necessario essere in attività regolarmente tesserati o essere stati tesserati alla F.Cr.I. per almeno due anni nell'ultimo decennio;
 - g) per tutti gli altri candidati essere o essere stati tesserati per almeno due anni.
2. La mancanza iniziale anche di uno solo dei requisiti, accertata dopo l'elezione o sopraggiunta nel corso del mandato comporta l'immediata decadenza dalla carica.
 3. Risultano ineleggibili tutti coloro che hanno come fonte primaria o prevalente di reddito un'attività commerciale collegata all'attività della F.Cr.I..
 4. Risultano ineleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie contro la F.Cr.I., il C.O.N.I., altre Federazioni Sportive, Discipline Sportive Associate o contro altri organismi riconosciuti dal C.O.N.I. stesso.

Art. 32 - Candidature per le Cariche Federali

1. Il tesserato che sia in possesso dei requisiti d'eleggibilità di cui all'art. 31 del presente Statuto e che intenda concorrere ad una carica federale, centrale o periferica, deve porre la propria formale candidatura facendola pervenire alla Segreteria Federale o a quella periferica.
2. La candidatura deve essere posta per iscritto indicando specificamente la carica per cui ci s'intende candidare e dichiarando, sotto la propria personale responsabilità, di essere in possesso dei requisiti prescritti, pena l'irricevibilità della candidatura.
3. Le candidature per qualsiasi carica centrale devono essere presentate almeno 20 (venti) giorni prima della data stabilita per l'effettuazione dell'Assemblea ovvero 10 (dieci) giorni prima nella ipotesi prevista di convocazione di A.N. straordinaria di cui all'art. 13 del presente Statuto.
4. Le candidature per le cariche periferiche regionali devono essere presentate almeno 14 (quattordici) giorni prima della data stabilita per l'effettuazione dell'Assemblea.
5. Tutte le candidature per le cariche federali devono pervenire alla Segreteria Federale, a mezzo di lettera a mano o tramite raccomandata o altro mezzo idoneo (fax, corriere, email, etc.). In ogni caso, fa fede la data di spedizione.
6. Tutte le candidature per le cariche periferiche regionali devono pervenire con le medesime modalità del comma precedente alla Segreteria di competenza.
7. In occasione di una A.N. o A.R. è consentito candidarsi per una sola carica.

Art. 33 - Integrazioni degli Organi Elettivi

1. In caso di dimissioni, decadenza, non accettazione della carica o altro motivo di cessazione in numero insufficiente a dare luogo alla decadenza dell'intero Organo, si procede all'integrazione chiamando a far parte dell'Organo stesso i primi candidati non eletti nell'ultima elezione purché abbiano riportato almeno la metà dei voti dell'ultimo candidato eletto.
2. Risultando impossibile l'integrazione nei modi previsti dal comma precedente, si procederà ad elezione alla prima Assemblea utile. Ove sia compromessa la funzionalità dell'organo o non sia più garantita la rappresentanza di atleti e tecnici ove prevista dal presente Statuto, si dovrà procedere alla convocazione entro 60 (sessanta) giorni dall'evento, ed alla celebrazione nei successivi 30 (trenta) giorni di un'Assemblea straordinaria per le necessarie integrazioni.

Art. 34 - Incompatibilità

1. La qualifica di componente gli organi centrali è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva centrale e periferica della F.Cr.I.
2. Le cariche di P.F., componente del C.R.C. e membro degli organi di giustizia sono incompatibili con qualsiasi altra carica federale e sociale nell'ambito della F.Cr.I.
3. Le qualifiche di P.F. e Consigliere Federale sono altresì incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal C.O.N.I.
4. La qualifica di arbitro è incompatibile con tutte le cariche federali e sociali.
5. La qualifica di arbitro è incompatibile anche con la qualifica di tecnico.

6. Chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo, in una delle situazioni d'incompatibilità è tenuto ad optare fra le cariche ricoperte entro il termine di 15 giorni dall'assunzione della seconda carica. In caso di mancata opzione nei termini, si ha l'automatica decadenza dalla carica assunta posteriormente.
7. Sono considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengono a trovarsi in situazione di perenne conflitto di interessi, per ragioni economiche, con l'organo nel quale sono stati eletti o nominati. Qualora il conflitto d'interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri.

TITOLO IX: PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 35 - Patrimonio

1. Il patrimonio della F.Cr.I. è costituito da:
 - a) immobilizzazioni, distinte in immateriali, materiali e finanziarie;
 - b) attivo circolante, distinto in crediti, attività finanziarie e disponibilità liquide;
 - c) patrimonio netto;
 - d) debiti e fondi.
2. Tutti i beni oggetto del patrimonio devono risultare da un libro inventario aggiornato all'inizio di ogni anno, tenuto dalla Segreteria e debitamente vistato dal C.R.C.
3. Tutte le entrate e le uscite devono rientrare nel bilancio della F.Cr.I.

TITOLO X: MODIFICHE ALLO STATUTO E SCIoglIMENTO

Art. 36 - Modifiche allo Statuto

1. Le proposte di modifica allo Statuto, determinate e specifiche, devono essere presentate al C.F. da almeno metà più una degli aventi diritto al voto.
2. Il C.F. può anche indire di propria iniziativa l'A.N. Straordinaria per esaminare ed eventualmente deliberare le modifiche allo Statuto che ritenga opportuno proporre alla Assemblea stessa.
3. Verificate da parte del C.F. le condizioni riportate ai commi precedenti, il P.F. convoca entro 60 (sessanta) giorni l'A.N. Straordinaria che dovrà tenersi entro i successivi 30 (trenta) giorni.
4. Nell'ordine del giorno dell'A.N. Straordinaria devono essere espressamente specificati tutti gli articoli dello Statuto di cui è proposta la modifica.
5. Per l'approvazione delle proposte di modifica allo Statuto è necessaria una maggioranza di almeno 2/3 dei partecipanti all'A.N. Straordinaria.
6. Le modifiche allo Statuto entrano in vigore a seguito di approvazione da parte dei competenti organi di legge.

Art. 37 - Proposta di scioglimento della F.Cr.I.

1. Per quanto concerne all'eventuale scioglimento della F.Cr.I si rinvia a quanto stabilito dalle disposizioni del Codice Civile.

TITOLO XI: NORME DI ATTUAZIONE E SUSSIDIARIE

Art. 38 - Regolamenti

1. Le norme d'attuazione del presente Statuto e quelle occorrenti per l'esplicazione dell'attività tecnico - sportiva sono stabilite dai Regolamenti Federali.
2. I Regolamenti e le eventuali modifiche sono deliberati dal C.F.
3. Per quanto non dispongono lo Statuto ed i Regolamenti Federali, valgono i regolamenti internazionali, gli usi sportivi e le norme dell'ordinamento giuridico sportivo.

Art. 39 - Entrata in vigore dello Statuto

1. Il presente Statuto entrerà in vigore a seguito di approvazione da parte dei competenti organi di legge.